



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **139** del **04-08-2022**

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. RELATIVA ALLA SPECIFICA URBANISTICA DELLA ZONA PRODUTTIVA B25 TAV.201.III/B1 (STABILIMENTO DELLA BENELLI ARMI Spa) PER CONSENTIRE NELL'AREA LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto alle ore 08:30, nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in relazione all'oggetto sono presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	SINDACO	Presente
GUIDI MASSIMO	VICESINDACO	Presente
FOSCHI ELISABETTA	ASSESSORE	Presente
CIOPPI ROBERTO	ASSESSORE	Presente
MAFFEI GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
VETRI MARIANNA	ASSESSORE	Presente

(P = Presente; A= Assente)

Risultano pertanto presenti n. 6 e assenti n. 0 Assessori.

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Soggetta a ratifica	N
---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“Oggetto della presente variante è la modifica della specifica urbanistica per l'area B25 riportata nell'elaborato 201.III.A2 del PRG di Urbino riguardante l'area produttiva dello Stabilimento della Benelli Armi Spa in Via della Stazione.

Nello specifico la zona B25 della Tav. 201.III/B1 del P.R.G. è destinata ad attività produttiva artigianale e industriale.

In data 12 aprile 2022 (prot. 9519) è pervenuta una richiesta di modifica della normativa della zona produttiva da parte della ditta Benelli armi Spa, insediata da anni nell'area. La richiesta è stata successivamente integrata con documentazione tecnica in data 22/04/2022 prot. 10588.

La richiesta di variante è finalizzata alla modifica del punto 11 della specifica urbanistica per l'area B25 che non consente la possibilità di installare impianti fotovoltaici o eolici nell'area.

La ditta chiede la modifica della specifica urbanistica dell'area in quanto intende realizzare un impianto fotovoltaico, con posizionamento dei pannelli sulle coperture degli stabilimenti esistenti e nelle aree scoperte dell'area produttiva, al fine di mitigare i costi che l'azienda sta sostenendo per l'acquisto dell'energia elettrica per lo svolgimento dell'attività di produzione.

La Soc. Benelli Armi Spa allega alla richiesta di variante uno schema progettuale che prefigura l'installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici e nell'area. L'impianto fotovoltaico ipotizzato ha una potenza nominale di 892 KW e sarà sufficiente a soddisfare il 40% del fabbisogno energetico della fabbrica. La ditta specifica inoltre che la realizzazione dell'impianto eviterà l'emissione in atmosfera di 27.900 Kg di CO2 ogni anno.

Di seguito si riporta la norma specifica di PRG vigente:

201.III A2 Norme Tecniche di Attuazione All. 1 Specifiche urbanistiche: criteri quantitativi e qualitativi zona B25

L'area B25 è destinata a specifica destinazione produttiva artigianale o industriale e l'edificazione viene regolata dalle seguenti norme:

- 1. Si ritiene compatibile con la destinazione d'uso dell'area l'insediamento di laboratori di ricerca e di analisi, spazi per l'amministrazione dell'azienda, magazzini, depositi, silos, rimesse, attrezzature ricreative e sociali al servizio degli addetti delle attività produttive;
E' possibile insediare l'alloggio per il custode e attività di vendita solo se strettamente dipendenti dall'attività industriale/produttiva insediata;*
- 2. Superficie coperta massima: 25.200 mq. di cui almeno 1.800 mq. per edifici aventi la copertura posta alla stessa quota dell'area di sedime della fabbrica esistente.*
- 3. L'altezza massima fabbricati: m. 12 compresi magazzini, silos, attrezzature tecnologiche;*

4. *Distanza minima dai confini di proprietà m. 5. E' ammessa la costruzione a distanze inferiori e fino al confine a condizione che sia acquisito preventivamente l'assenso del confinante, ad eccezione dell'intero lato confinante con la zona F13. La distanza minima dal confine, nel tratto laterale ai binari della ferrovia, dovrà essere di almeno 10 metri.*
5. *All'interno dell'area B25 B dovranno essere reperiti minimo 140 posti auto ad uso esclusivo dell'impianto produttivo. Tale dotazione dovrà essere garantita contestualmente ad interventi edilizi che prevedano ampliamenti della fabbrica esistente.*
6. *6.I vari interventi dovranno garantire caratteri unitari per l'intero stabilimento e pertanto dovranno essere utilizzate tipologie costruttive, materiali, elementi grafici e finiture omogenee.*
7. *Per quanto riguarda le coperture, dovranno essere utilizzate soluzioni di finitura che producano una mimetizzazione dall'alto al fine di ridurre l'impatto visivo dello stabilimento rispetto alle visuali dal centro storico.*
8. *Per quanto riguarda la caratterizzazione degli spazi esterni, dovranno essere previsti i seguenti interventi di mitigazione ambientale:*
 - a. *piantumazione di alberi ad alto fusto nella fascia di terreno verso via della Stazione, con funzione di barriera acustica e visiva.*
 - b. *le aree destinate al nuovo parcheggio dovranno essere convenientemente piantumate prevedendo, come minimo, un albero ogni 25 mq di superficie destinata al parcheggio delle auto.*
 - c. *la superficie dei nuovi parcheggi dovrà essere realizzata con materiali che garantiscano un grado di permeabilità pari ad almeno al 50% della superficie considerata. Per un migliore inserimento delle opere da realizzare nel contesto paesaggistico, è necessario che le superfici da destinare a parcheggi vengano trattate con materiali adeguati, tipo coccio pesto, che riproducano comunque l'idea di terra battuta. Non potranno essere utilizzati asfalti tradizionali. Nuovi volumi dovranno essere resi uniformi a quelli preesistenti ed essere adeguatamente mitigati.*
 - d. *la recinzione prospettante sulla zona F13 dovrà essere studiata sulla base di un progetto che tenga conto dell'aspetto formale ed estetico e che, unitamente alle piantumazioni arboree, consenta di ridurre l'impatto dell'edificio produttivo sull'area limitrofa.*
 - e. *nella porzione più a sud del confine, in corrispondenza dell'ambito di tutela integrale di Casa Torre di Cà Galluzzo, mantenuta ed implementata la fascia arborea esistente di almeno 5 metri dal confine avente funzione di schermatura acustica e visiva.*
9. *Per l'esistente tunnel di sparo, la cui conformazione è localizzata in parte nelle zona B25 e in parte nella limitrofa area agricola, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o risanamento conservativo.*
10. *I magazzini automatici realizzati in attuazione dei progetti approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 29.09.2004, con le prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 27.02.2004 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2011 non potranno essere trasformati al fine di utilizzare i volumi esistenti per altre destinazioni anche funzionali alla fabbrica.*
11. *Considerato il particolare ambito di intervento in diretta connessione visiva con il Centro Storico di Urbino è consentito realizzare nell'area e negli*

edifici esistenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile a condizione che sia dimostrata la non visibilità dal Centro Storico di Urbino. È comunque esclusa la possibilità di installare impianti fotovoltaici ed eolici.

12. Per ultimo, ai fini dell'inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti, si suggerisce l'utilizzo di giardini verticali per pareti e recinzioni esterne, e tetti-giardino per le coperture dei fabbricati.

La norma esplicitata, al punto 11, vieta l'installazione di impianti fotovoltaici nell'area con la finalità di mitigare l'impatto visivo dell'insediamento industriale dalle visuali dal centro storico di Urbino. L'accoglimento della variante presuppone pertanto di modificare conseguentemente le limitazioni previste al punto 11 per gli impianti fotovoltaici.

Relativamente alla VAS dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, la variante in esame rientra tra quelle disciplinate al comma 5 paragrafo A.3 delle linee guida regionali di cui alla DGR 1647/2019, in quanto la modifica urbanistica prevista non determina incremento del carico urbanistico, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse, non incide direttamente su opere soggette a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza. Conseguentemente la variante è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata.

Il Settore Urbanistica ha provveduto ad effettuare la procedura di VAS richiamata con il competente Servizio della Provincia di Pesaro e Urbino competente. Con provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata (determinazione 791 del 21/07/2022) da parte del competente ufficio della Provincia di Pesaro Urbino è stato determinato di escludere dalla procedura di VAS, ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante parziale al PRG in oggetto a condizione che nella successiva fase di progettazione dell'impianto fotovoltaico fossero recepite le misure di mitigazione riportate nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche nella procedura di VAS espletata e trasmesso all'amministrazione comunale in data 19/07/2022 prot. n. 20086.

Si riportano di seguito le misure di mitigazione espresse dalla Soprintendenza nel parere richiamato:

" - Il progetto dovrà comprendere uno studio sulla visibilità dell'impianto fotovoltaico, con fotoinserti paesaggistici dai punti di maggiore panoramicità del Centro Storico (Terrazzi, percorsi e camminamenti, ecc.), al fine di valutare gli impatti e di definire le soluzioni esecutive più idonee per l'integrazione e la mitigazione delle opere; il piano dei moduli fotovoltaici dovrà essere complanare a quello delle falde del tetto in maniera tale da non alterare la sagoma degli edifici; dovranno essere utilizzati pannelli di coloritura brunita tenue o simile alla copertura (verde) e del tipo antiriflesso; dovranno essere adottate soluzioni di installazione uniformi al fine di garantire un inserimento armonioso nel contesto (schema planimetrico, tipo di pannello, colorazione); ... "

Di seguito si riporta la specifica della zona B25 della Tav. 201.III/B1 del P.R.G. vigente e la sua modifica in accoglimento della richiesta della ditta Benelli Armi Spa, tenendo

conto delle misure di mitigazione da adottare con il recepimento del parere della Soprintendenza nel procedimento di VAS espletato.

PRG VIGENTE				PRG VARIANTE			
Norme	Tecniche	di	Attuazione.	Norme	Tecniche	di	Attuazione.
TERZA	PARTE	LINEE	NORMATIVE	TERZA	PARTE	LINEE	NORMATIVE
201.III.A2 – All. 1 Specifiche urbanistiche: criteri quantitativi e qualitativi				201.III.A2 – All. 1 Specifiche urbanistiche: criteri quantitativi e qualitativi			
B25				B25			
L'area B25 è destinata a specifica destinazione produttiva artigianale o industriale e l'edificazione viene regolata dalle seguenti norme:				L'area B25 è destinata a specifica destinazione produttiva artigianale o industriale e l'edificazione viene regolata dalle seguenti norme:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Si ritiene compatibile con la destinazione d'uso dell'area l'insediamento di laboratori di ricerca e di analisi, spazi per l'amministrazione dell'azienda, magazzini, depositi, silos, rimesse, attrezzature ricreative e sociali al servizio degli addetti delle attività produttive; E' possibile insediare l'alloggio per il custode e attività di vendita solo se strettamente dipendenti dall'attività industriale/produttiva insediata; 2. Superficie coperta massima: 25.200 mq. di cui almeno 1.800 mq. per edifici aventi la copertura posta alla stessa quota dell'area di sedime della fabbrica esistente. 3. L'altezza massima fabbricati: m. 12 compresi magazzini, silos, attrezzature tecnologiche; 4. Distanza minima dai confini di proprietà m. 5. E' ammessa la costruzione a distanze inferiori e fino al confine a condizione che sia acquisito preventivamente l'assenso del confinante, ad eccezione dell'intero lato confinante con la zona F13. La distanza minima dal confine, nel tratto laterale ai binari della ferrovia, dovrà essere di almeno 10 metri. 5. All'interno dell'area B25 B dovranno essere reperiti minimo 140 posti auto ad uso esclusivo dell'impianto produttivo. Tale dotazione dovrà essere garantita contestualmente ad interventi edilizi che prevedano ampliamenti della fabbrica 				<ol style="list-style-type: none"> 1. Si ritiene compatibile con la destinazione d'uso dell'area l'insediamento di laboratori di ricerca e di analisi, spazi per l'amministrazione dell'azienda, magazzini, depositi, silos, rimesse, attrezzature ricreative e sociali al servizio degli addetti delle attività produttive; E' possibile insediare l'alloggio per il custode e attività di vendita solo se strettamente dipendenti dall'attività industriale/produttiva insediata; 2. Superficie coperta massima: 25.200 mq. di cui almeno 1.800 mq. per edifici aventi la copertura posta alla stessa quota dell'area di sedime della fabbrica esistente. 3. L'altezza massima fabbricati: m. 12 compresi magazzini, silos, attrezzature tecnologiche; 4. Distanza minima dai confini di proprietà m. 5. E' ammessa la costruzione a distanze inferiori e fino al confine a condizione che sia acquisito preventivamente l'assenso del confinante, ad eccezione dell'intero lato confinante con la zona F13. La distanza minima dal confine, nel tratto laterale ai binari della ferrovia, dovrà essere di almeno 10 metri. 5. All'interno dell'area B25 B dovranno essere reperiti minimo 140 posti auto ad uso esclusivo dell'impianto produttivo. Tale dotazione dovrà essere garantita contestualmente ad interventi edilizi che prevedano ampliamenti della fabbrica 			

esistente.

6. I vari interventi dovranno garantire caratteri unitari per l'intero stabilimento e pertanto dovranno essere utilizzate tipologie costruttive, materiali, elementi grafici e finiture omogenee.

7. Per quanto riguarda le coperture, dovranno essere utilizzate soluzioni di finitura che producano una mimetizzazione dall'alto al fine di ridurre l'impatto visivo dello stabilimento rispetto alle visuali dal centro storico.

8. Per quanto riguarda la caratterizzazione degli spazi esterni, dovranno essere previsti i seguenti interventi di mitigazione ambientale:

a. piantumazione di alberi ad alto fusto nella fascia di terreno verso via della Stazione, con funzione di barriera acustica e visiva.

b. le aree destinate al nuovo parcheggio dovranno essere convenientemente piantumate prevedendo, come minimo, un albero ogni 25 mq di superficie destinata al parcheggio delle auto.

c. la superficie dei nuovi parcheggi dovrà essere realizzata con materiali che garantiscano un grado di permeabilità pari ad almeno al 50% della superficie considerata. Per un migliore inserimento delle opere da realizzare nel contesto paesaggistico, è necessario che le superfici da destinare a parcheggi vengano trattate con materiali adeguati, tipo coccio pesto, che riproducano comunque l'idea di terra battuta. Non potranno essere utilizzati asfalti tradizionali. Nuovi volumi dovranno essere resi uniformi a quelli preesistenti ed essere adeguatamente mitigati.

d. la recinzione prospettante sulla zona F13 dovrà essere studiata sulla base di un progetto che tenga conto dell'aspetto formale ed estetico e che, unitamente alle piantumazioni arboree, consenta di ridurre l'impatto dell'edificio produttivo sull'area limitrofa.

e. nella porzione più a sud del confine, in corrispondenza dell'ambito di tutela

esistente.

6. I vari interventi dovranno garantire caratteri unitari per l'intero stabilimento e pertanto dovranno essere utilizzate tipologie costruttive, materiali, elementi grafici e finiture omogenee.

7. Per quanto riguarda le coperture, dovranno essere utilizzate soluzioni di finitura che producano una mimetizzazione dall'alto al fine di ridurre l'impatto visivo dello stabilimento rispetto alle visuali dal centro storico.

8. Per quanto riguarda la caratterizzazione degli spazi esterni, dovranno essere previsti i seguenti interventi di mitigazione ambientale:

a. piantumazione di alberi ad alto fusto nella fascia di terreno verso via della Stazione, con funzione di barriera acustica e visiva.

b. le aree destinate al nuovo parcheggio dovranno essere convenientemente piantumate prevedendo, come minimo, un albero ogni 25 mq di superficie destinata al parcheggio delle auto.

c. la superficie dei nuovi parcheggi dovrà essere realizzata con materiali che garantiscano un grado di permeabilità pari ad almeno al 50% della superficie considerata. Per un migliore inserimento delle opere da realizzare nel contesto paesaggistico, è necessario che le superfici da destinare a parcheggi vengano trattate con materiali adeguati, tipo coccio pesto, che riproducano comunque l'idea di terra battuta. Non potranno essere utilizzati asfalti tradizionali. Nuovi volumi dovranno essere resi uniformi a quelli preesistenti ed essere adeguatamente mitigati.

d. la recinzione prospettante sulla zona F13 dovrà essere studiata sulla base di un progetto che tenga conto dell'aspetto formale ed estetico e che, unitamente alle piantumazioni arboree, consenta di ridurre l'impatto dell'edificio produttivo sull'area limitrofa.

e. nella porzione più a sud del confine, in corrispondenza dell'ambito di tutela

integrale di Casa Torre di Cà Galluzzo, mantenuta ed implementata la fascia arborea esistente di almeno 5 metri dal confine avente funzione di schermatura acustica e visiva'.

9. Per l'esistente tunnel di sparo, la cui conformazione è localizzata in parte nella zona B25 e in parte nella limitrofa area agricola, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o risanamento conservativo.

10. I magazzini automatici realizzati in attuazione dei progetti approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 29.09.2004, con le prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 27.02.2004 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2011 non potranno essere trasformati al fine di utilizzare i volumi esistenti per altre destinazioni anche funzionali alla fabbrica.

11. Considerato il particolare ambito di intervento in diretta connessione visiva con il Centro Storico di Urbino è consentito realizzare nell'area e negli edifici esistenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile a condizione che sia dimostrata la non visibilità dal Centro Storico di Urbino. È comunque esclusa la possibilità di installare impianti fotovoltaici ed eolici.

integrale di Casa Torre di Cà Galluzzo, mantenuta ed implementata la fascia arborea esistente di almeno 5 metri dal confine avente funzione di schermatura acustica e visiva'.

9. Per l'esistente tunnel di sparo, la cui conformazione è localizzata in parte nella zona B25 e in parte nella limitrofa area agricola, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o risanamento conservativo.

10. I magazzini automatici realizzati in attuazione dei progetti approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 29.09.2004, con le prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 27.02.2004 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2011 non potranno essere trasformati al fine di utilizzare i volumi esistenti per altre destinazioni anche funzionali alla fabbrica.

11. Considerato il particolare ambito di intervento in diretta connessione visiva con il Centro Storico di Urbino è esclusa la possibilità di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile di tipo eolico. La realizzazione di impianti fotovoltaici è consentita nel rispetto delle seguenti misure di mitigazione:

Il progetto dovrà comprendere uno studio sulla visibilità dell'impianto fotovoltaico, con fotoinserti paesaggistici dai punti di maggiore panoramicità del Centro Storico (Terrazzi, percorsi e camminamenti, ecc.), al fine di valutare gli impatti e di definire le soluzioni esecutive più idonee per l'integrazione e la mitigazione delle opere; il piano dei moduli fotovoltaici dovrà essere complanare a quello delle falde del tetto in maniera tale da non alterare la sagoma degli edifici; dovranno essere utilizzati pannelli di coloritura brunita tenue o simile alla copertura (verde) e del tipo antiriflesso; dovranno essere adottate soluzioni di installazione uniformi al fine di garantire un inserimento armonioso nel contesto (schema planimetrico, tipo di pannello,

<p>12. Per ultimo, ai fini dell'inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti, si suggerisce l'utilizzo di giardini verticali per pareti e recinzioni esterne, e tetti-giardino per le coperture dei fabbricati</p>	<p><u>colorazione) (misure di mitigazione imposte con Provvedimento di VAS di cui alla determinazione n 791 del 21/07/2022 del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino)</u></p> <p>12. Per ultimo, ai fini dell'inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti, si suggerisce l'utilizzo di giardini verticali per pareti e recinzioni esterne, e tetti-giardino per le coperture dei fabbricati.</p>
--	---

Relativamente alla compatibilità geomorfologica ed idraulica della variante, trattandosi di una variazione delle specifiche urbanistiche dell'area, ininfluenti sull'assetto urbanistico dell'area e che incidono esclusivamente su prescrizioni inerenti la tutela paesaggistica della zona, la variante non è da sottoporre al preventivo parere di cui all'art. 89 D.P.R.380/2001 e al parere di compatibilità idraulica di cui all'art. 10 alla legge regionale 22/2011.

Relativamente alla procedura di approvazione della variante, questa non incidendo sul dimensionamento globale del PRG, non modificando la distribuzione dei carichi insediativi e al dotazione di standard di cui al D.M. 1444/68, può essere approvata secondo le procedure previste dall'art. 15 comma 5 del L.R.34/1992.

Tutto ciò premesso:

Vista la *Legge Urbanistica* n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la *Legge Regionale* n.34 del 5/8/1992 e successive modifiche ed integrazioni *Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio*

Visto il d.lgs. n. 152/2006 *Norme in materia ambientale* e successive modifiche ed integrazioni

Vista la del. Giunta Regione Marche n. 1647 del 23.12.2019 *Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010*

Vista la *Legge Regionale* 22/2011 *Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*

Visto il Reg. Reg. n.6 dell'08/08/2012 *"Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla L.R. 5*

agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile")"

Vista la DGR n.53 del 27/01/2014

"Criteri, Modalità e indicazioni tecniche-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali"

Vista la L.R. n.3 del 16/02/2015 con particolare riferimento all'art. 34 comma 1 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa"

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare, ai sensi dall'art. 30 della L.R. n.34 del 05.08.1992, in applicazione dell'art.15 comma 5 della medesima legge, la variante parziale al P.R.G. RELATIVA AL PUNTO 11 DELLA SPECIFICA URBANISTICA DELLA ZONA PRODUTTIVA B25 DELLA TAV.201.III/B1 secondo la seguente formulazione:

11. Considerato il particolare ambito di intervento in diretta connessione visiva con il Centro Storico di Urbino è esclusa la possibilità di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile di tipo eolico.

La realizzazione di impianti fotovoltaici è consentita nel rispetto delle seguenti misure di mitigazione: il progetto dovrà comprendere uno studio sulla visibilità dell'impianto fotovoltaico, con fotoinserti paesaggistici dai punti di maggiore panoramicità del Centro Storico (Terrazzi, percorsi e camminamenti, ecc.), al fine di valutare gli impatti e di definire le soluzioni esecutive più idonee per l'integrazione e la mitigazione delle opere; il piano dei moduli fotovoltaici dovrà essere complanare a quello delle falde del tetto in maniera tale da non alterare la sagoma degli edifici; dovranno essere utilizzati pannelli di coloritura brunita tenue o simile alla copertura (verde) e del tipo antiriflesso; dovranno essere adottate soluzioni di installazione uniformi al fine di garantire un inserimento armonioso nel contesto (schema planimetrico, tipo di pannello, colorazione) (misure di mitigazione imposte con Provvedimento di VAS di cui alla determinazione n 791 del 21/07/2022 del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino);
- 3) di dare atto che la presente variante al P.R.G. prevede modifiche che non incidono sul dimensionamento globale del P.R.G., non modificano la destinazione d'uso dell'area, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/68, e pertanto può essere approvata con la procedura dell'art. 30 della L.R. 34/92 dalla Giunta comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1994;
- 4) di specificare che la presente proposta di variante non comporta impegno di spesa;

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 al fine di provvedere tempestivamente all'attuazione delle previsioni del PRG.”

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore URBANISTICA - EDILIZIA, BERNARDINI
COSTANTINO,
in data 03-08-2022, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario Bartolucci Leo,
in data 04-08-2022, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
GUIDI MASSIMO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	Favorevole
MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 6
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
GUIDI MASSIMO	Favorevole
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole
CIOPPI ROBERTO	Favorevole

MAFFEI GIUSEPPINA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole

totale voti favorevoli n. 6
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
GAMBINI MAURIZIO

Il Segretario
CANCELLERI MICHELE



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 09 AGO, 2022

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO